

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2455

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, GALLO, ALIVERTI, MAZZOLA,
BAUSI, DI LEMBO, PINTO, TOTH, SARTORI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1990

Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. – Uno dei principali nodi della crisi della giustizia è rappresentato dalla mancata copertura degli organici nelle sedi giudiziarie situate in aree particolarmente esposte agli attacchi della criminalità organizzata. La revisione delle circoscrizioni ed una più equilibrata redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari devono costituire l'obiettivo primario della riforma delle strutture giudiziarie resa ormai indifferibile dal collasso in cui si trova quasi dovunque l'amministrazione della giustizia. E tuttavia neppure il riassetto delle circoscrizioni potrà far compiere alla funzione giurisdizionale un forte passo in avanti se non sarà possibile coprire tempestivamente i posti vacanti nelle corti, nei

tribunali e nelle procure della Repubblica delle zone nevralgiche del paese.

Il problema della copertura dei posti di organico si riconnette al principio costituzionale dell'inamovibilità dei magistrati, che va certamente salvaguardato come lo scudo fondamentale della loro indipendenza, ma che, da ultimo, è stato inteso in modo esasperato, fino a garantire la permanenza del magistrato nella stessa sede e nelle stesse funzioni, indefinitamente, anche in caso di promozione alla categoria superiore: una inamovibilità che, in pratica, viene meno soltanto se e quando lo stesso interessato non chiede di essere assegnato o trasferito ad una nuova sede o a nuove funzioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E ciò si è verificato nonostante che - in particolare per i magistrati di appello - un'apposita norma preveda che alla copertura dei posti rimasti vacanti per difetto di aspiranti il Consiglio superiore della magistratura provveda d'ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati promossi e trattenuti nelle precedenti funzioni (articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27).

In questa situazione il fenomeno della mancata copertura dei posti nelle sedi più «calde» ha assunto dimensioni sempre più vaste, con conseguenze disastrose specie nel settore penale, vieppiù aggravatesi con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura.

Il presente disegno di legge si propone di porre rimedio a tale negativo fenomeno muovendosi in una duplice direzione. Anzitutto favorendo con incentivi di carriera le domande di assegnazione o di trasferimen-

to nelle sedi non abitualmente richieste e che si debbano coprire per particolari esigenze di servizio. In secondo luogo mediante l'attivazione della procedura delle assegnazioni d'ufficio - attualmente rese inoperanti dall'interpretazione che il Consiglio superiore della magistratura dà della legge vigente - delle sedi per le quali difettino le domande. Circa gli incentivi di carriera appare sufficiente il beneficio della preferenza assoluta in ordine ai futuri trasferimenti accordata a quanti, volontariamente, per almeno quattro anni siano stati assegnati o trasferiti in una delle sedi vacanti da coprire per inderogabili esigenze di servizio.

Con altra norma si propone di elevare a quattro anni il termine di permanenza minima nelle sedi chieste ovvero accettate all'atto della promozione, termine che attualmente è di due anni e che appare irrisorio ai fini di una razionale utilizzazione dei magistrati nei singoli uffici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «quattro anni».

Art. 2.

1. Ai magistrati di tribunale e di corte di appello che, a domanda, sono destinati nelle sedi rimaste vacanti e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura è riconosciuto un particolare titolo di merito. Essi, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, hanno diritto di essere trasferiti o assegnati; anche in soprannumero, con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, nelle sedi richieste.

Art. 3.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante assegnazioni di ufficio, all'atto della nomina a magistrato di tribunale con il conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti vacanti di magistrato di corte di appello si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. La nomina a magistrato di tribunale e di corte di appello non è rinunziabile. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

3. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al primo comma il Consiglio superiore della magistratura provvede con i magistrati che, all'atto della nomina prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti, ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro, e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

4. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 2.

5. Nei confronti dei magistrati non assegnati alle funzioni di corte di appello a norma della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del secondo comma del citato articolo 4, nonché dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

6. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della legge 25 luglio 1966.